



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore **BENEDETTA SIRGIOVANNI**

Seduta del 13/12/2019

### FATTO

Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente si rivolgeva all'ABF chiedendo copia della documentazione relativa all'utilizzo della sua carta di credito al fine di contestare l'effettiva esistenza di un credito vantato dalla banca nei suoi confronti.

La banca eccepiva di non poter più recuperare gli estratti conto antecedenti al 21 settembre 2008, andati al macero essendo decorsi i termini di conservazione decennale di cui all'articolo 119 TUB;

### DIRITTO

La questione sottoposta a questo Collegio è quella di verificare se l'intermediario sia o meno obbligato ad esibire al cliente gli estratti conto antecedenti al 21 settembre 2008, giorno in cui l'intermediario riceveva il reclamo.



Secondo l'intermediario troverebbe applicazione l'art. 119, 4 comma, TUB, in base al quale il cliente (...) ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli *ultimi dieci anni*.

Tuttavia, questo Collegio reputa che gli estratti conto non siano una documentazione inerente le singole operazioni, quanto piuttosto siano documenti sintetici in cui sono raggruppate le operazioni *compiute* in un determinato periodo. Lo scopo degli estratti conto è, infatti, quello di rappresentare in maniera chiara e sintetica tutti i rapporti di debito/credito tra le parti al fine di consentire al cliente di controllare l'andamento del rapporto nella sua interezza, dall'apertura del conto alla sua chiusura. Quanto sopra vale soprattutto se si tiene conto che la corretta applicazione del principio scaturente dal combinato disposto dell'art.119 TUB e l'art. 1713 c.c. implica l'obbligo da parte della Banca di procedere alla integrale rendicontazione, senza alcuna limitazione temporale, in quanto il comma 4 dell'art. 119 TUB – nel prevedere il limite decennale - si riferisce esclusivamente a "singole operazioni", nel cui concetto non possono rientrare gli estratti conto, che rappresentano, invero, delle mere annotazioni funzionali a ricostruire la dinamica del dare/avere e le relative cause degli addebiti e degli accrediti.

In aderenza si pone l'orientamento della Suprema Corte che statuisce l'obbligo della rendicontazione generale, senza alcuna limitazione temporale (cfr. . Cass. 30 ottobre 2019, n. 27769, Cass. 2 maggio 2019, n. 11543, Cass. 25 maggio 2017, n. 13258 Cass. civ. ordinanza n. 14231 del 24.5.2019; Cass. 3875/2019; Cass. Sez. 1, sent. n. 17283 del 23.7.2010) ed anche la giurisprudenza di merito per tutte v. Trib. di Napoli 31 gennaio 2019).

In conclusione, gli estratti conto non rappresentano la «documentazione inerente le singole operazioni», secondo il disposto del citato art. 119, comma 4, TUB, ma costituiscono, esclusivamente, per il cliente un resoconto sulle movimentazioni di conto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 119 TUB, viene inviato al cliente con periodicità al cliente.

Pertanto, la produzione di estratti conto non è soggetta al limite decennale di cui all'art. 119, comma 4, TUB.

### **PER QUESTI MOTIVI**

Il Collegio accoglie la domanda e dispone che l'intermediario consegni al ricorrente la documentazione richiesta.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00(venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FERNANDO GRECO